

Avv. Emanuele d'Avanzo
Via XX Settembre 57 – 76123 Andria (BT)
Tel. – Fax 0883/950022
pec: emanuele.davanzo@pec.ordineavvocatitrani.it
e-mail: emanuele.davanzo@studiolegaledavanzo.it

ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TRANI

Ricorso per l'omologa del Piano Liquidatorio del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012.

Per

Sigg. **Frisari Nicola**, nato a Trani il 06/01/1978 (c.f. FRSNCL78A06LK328V) e **Zaccaro Savina**, nata a Trani il 24.08.1982 (c.f. ZCCSVN82M64L328I) residenti in Trani alla via Giuseppe Festa n. 30, tutti elettivamente domiciliati ad Andria in via XX Settembre 57, presso lo studio dall'Avv. Emanuele d'Avanzo (c.f. DVNMNL85L11A285Q), dal quale sono rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto, ed il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni e/o comunicazioni nel corso del procedimento al numero di fax 0883/950022 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata emanuele.davanzo@pec.ordineavvocatitrani.it.

- ricorrenti -

Premesso che:

- 1) Con istanza per la nomina del professionista ex art.15 – comma 9 – legge 27 gennaio 2012 n.3, depositata in data 19/01/2021, gli odierni ricorrenti, in ragione della situazione di sovraindebitamento che riguardavano loro, si rivolgevano al Presidente del Tribunale di Trani, richiedendo la nomina di un apposito Professionista facente funzioni di O.C.C.
- 2) Al relativo procedimento veniva assegnato R.G.V.G. n. 114/2021, con accoglimento della richiesta e assegnazione del Cron. n. 539/2021 del 04/02/2021 nell'ambito del quale veniva nominato, nella qualità di Gestore, la Dott.ssa Rosalba Torelli, con studio in Corato (BA) alla via S. Barbara n. 6, la quale accettava l'incarico.
- 3) A seguito dell'attività istruttoria conseguentemente compiuta, con apposita proposta del 15/10/2021, che si dà qui per integralmente richiamata e trascritta, gli odierni



istanti, rappresentando analiticamente le ragioni del sovraindebitamento e sottolineando la carenza di qualsivoglia profilo di riconducibilità dello stesso a fatto o colpa dei medesimi debitori, proponevano apposita Proposta di Liquidazione del Patrimonio ex art. 14 *ter* e ss. della L. 3/2012 nei termini ed alle condizioni ivi specificate (**doc. 1**).

4) Ebbene, con relazione particolareggiata del 17/12/2021, anch'essa quivi integralmente richiamata e trascritta (**doc. 2**), il summenzionato Gestore riportava, ai sensi dell'art. 14 *ter*, co. 3, L. 3/2012:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5) La proposta liquidatoria presentata dai sigg. Frisari-Zaccaro viene qui di seguito testualmente riportata nei suoi contenuti essenziali (**cf.:** **doc. 1**) e prevede il pagamento delle predette somme al momento della vendita dell'immobile messo a disposizione:

- € 6.733,00 somma corrispondente all'intero compenso in prededuzione dell'O.C.C.;
- € 4.784,00 per il compenso del Procuratore legale per l'attività prestata nella presente procedura, in prededuzione;



- € 1.900,00 quale compenso del CTU Arch. Salvatore Lanotte e del Professionista Delegato per le rispettive attività espletate all'interno della procedura immobiliare R.G.Es.Imm. n. 194/2020 in prededuzione;
- tutto il residuo derivante dalla vendita al netto delle spese in prededuzione da destinarsi al creditore ipotecario Banca Monte dei Paschi di Siena il quale dovrebbe essere soddisfatto presumibilmente per oltre il 50% del proprio credito.

La presente proposta di Liquidazione del patrimonio è quindi articolata nella forma che prevede la falcidia dei crediti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, del Comune di Trani e della ditta Genes di Marcello Paladini considerando che l'ipotecario di primo grado Banca Monte dei Paschi di Siena verrebbe soddisfatto con tutta la somma residua derivante dalla messa in vendita dell'immobile.

* * *

Tutto quanto sopra premesso, i sigg.ri Frisari Nicola e Zaccaro Savina, come sopra rappresentanti, difesi e domiciliati,

RICORRONO

all'On.le Tribunale di Trani, affinché, verificati i requisiti di cui all'articolo 14 *ter* L. n. 3/2012, e constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, Voglia:

1. dichiarare aperta la procedura di liquidazione e conseguentemente nominare, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lett. a) L.3/2012, un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, possibilmente, al fine di contenere le spese della procedura, nella stessa persona della Dott.ssa Rosalba Torelli, già Gestore della crisi nella procedura R.G.V.G. n. 114/2021;
2. disporre che, ai sensi dell'art.14 quinquies c.2, lett. b) L.3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di



prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e, pertanto, disporre l'interruzione della Proc.Es.194/2020;

4. stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;

5. ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

6. autorizzare i ricorrenti ad utilizzare l'immobile messo a disposizione per la liquidazione fino al momento della effettiva vendita.

Si produce:

1. proposta di Liquidazione del patrimonio del 15/10/2021, in uno alla documentazione ivi allegata che rappresenterà il doc. 1 *bis*;

2. relazione particolareggiata e attestazione di fattibilità del piano del 17/12/2021, a firma della Dott.ssa Rosalba Torelli, in uno alla documentazione ivi allegata che rappresenterà il doc. 2 *bis*.

Si dichiara che il valore della presente procedura è pari ad € 87.615,00 e pertanto, trattandosi di procedura da annoverarsi nell'ambito dei processi di volontaria giurisdizione, il contributo unificato è pari ad € 98,00.

Andria, data del deposito.

Avv. Emanuele d'Avanzo





TRIBUNALE DI TRANI

Sezione civile

Area commerciale

PROC. n. 2829/2021 R.G.V.G.

Il Giudice designato (con provvedimento presidenziale dell'11.1.2022);

letto il ricorso depositato il 27.12.2021, con cui Frisari Nicola, nato a Trani il 06/01/1978 (c.f. FRSNCL78A06LK328V) e Zaccaro Savina, nata a Trani il 24.08.1982 (c.f. ZCCSVN82M64L328I), residenti in Trani alla via Giuseppe Festa n. 30, hanno chiesto la liquidazione del proprio patrimonio, ai sensi dell'art.14 ter della legge 3 del 2012;

letta la allegata relazione della dott.ssa Rosalba Torelli (professionista nominato quale Gestore della Crisi dal Presidente del Tribunale, ex art. 15, co,9, l.3/2012);

rilevata la competenza di questo Tribunale, in quanto i ricorrenti risiedono in Trani;

ritenuto che la domanda di liquidazione sia ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art.14 ter legge 3 del 2012): - i debitori sono infatti sovraindebitati, non sono fallibili, e non si trovano nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012; - hanno presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale - non risultano avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, il tutto come è dato desumere dalla detta relazione della dott.ssa Rosalba Torelli;

considerato, in particolare:

che la facoltà del debitore di richiedere la liquidazione concorsuale dei propri beni in alternativa all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (o al piano del consumatore, ove ne ricorrano i presupposti soggettivi) è accordata dalla L. n. 3 del 2012 su base pienamente concorsuale. Le corrispondenti norme (art. 14-ter e seg. Legge citata) mutuano non solo lo schema generale delle procedure concorsuali liquidatorie (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), ma anche la struttura procedimentale, che postula un decreto di apertura, una fase di definizione della consistenza dell'attivo, un sub-procedimento di accertamento del passivo, una fase di liquidazione, un sub-procedimento di esdebitazione. Unica mancante è la disciplina della ripartizione dell'attivo (cfr. Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17836);

che non osta alla apertura della liquidazione la circostanza che non sia stata prevista la liquidazione anche del bene mobile registrato (autovettura Renault Modus immatricolata nel 2007) – bensì del solo immobile sito in Trani, Via G. Festa 30 (in catasto al fg. 14, mappale 129, sub. 24) - essendo tale autovettura priva di valore commerciale, come attestato anche dalla dott.ssa Torelli a pagina 14 della detta relazione;



che, pertanto, può essere aperta la procedura di liquidazione chiesta da Frisari Nicola e Zaccaro Savina, senza peraltro la necessità di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art.14 ter legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art.10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo;

considerato, inoltre:

che, ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, lett. b), il giudice, con il decreto che dichiara aperta la procedura di liquidazione *"dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore"* (pur con la dovuta precisazione che, come rilevato in dottrina, non citabile per il divieto di cui all'art.118-disp. att. c.p.c., il riferimento al decreto di omologazione della procedura di liquidazione del patrimonio, rinvenibile all'interno dell'art. 14 quinquies, 2° comma, lett. b), L. n. 3/2012, debba inequivocabilmente considerarsi quale refuso o errore del legislatore, essendo evidente come un siffatto provvedimento non possa trovare alcuno spazio in una procedura di natura liquidatoria – in cui, ovviamente, non vi è alcun accordo che necessiti di essere giudizialmente omologato – la quale vede già, al suo interno, oltre a un decreto di apertura, anche un provvedimento di chiusura della stessa, ex art. 14 novies, 5° comma): rappresenterebbe infatti un *unicum* nell'ordinamento la convivenza, nell'ambito di una medesima procedura, di un decreto di omologa e di un decreto di chiusura);

che, in altri termini, in caso di liquidazione dei beni il legislatore ha previsto una inibitoria generale per le procedure esecutive (e cautelari);

considerato:

infine, che nella procedura di liquidazione del patrimonio ex l. 3/2012, la norma di cui all'art. 14-quinquies, comma 2, lett. a), non prevede alcuna incompatibilità tra la figura dell'OCC e quella del liquidatore; invero detta norma prevede quale ipotesi di incompatibilità quelle previste dall'art. 28 l. fall., tra cui il divieto di compimento di atti di gestione durante lo stato di dissesto e l'esistenza di un conflitto di interessi (art. 28, comma 2, l. fall.), ipotesi che non ricorrono quanto alla figura dell'OCC, in quanto soggetto terzo nominato dal giudice, che procede al deposito dell'accordo, del piano del consumatore o della domanda di liquidazione;

che, dunque, anche per ragioni di economicità della procedura, risulta accoglibile la richiesta dei ricorrenti di nominare quale liquidatore la dott.ssa Rosalba Torelli, già nominata gestore della Crisi;

Dichiara

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt.14 ter ss legge 3 del 2012;

Nomina



Liquidatore la dott.ssa Rosalba Torelli (in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. n.267/1942), con studio in Corato, Via S. Barbara n.6, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della legge n.3/2012), autorizzandola ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori.

Dispone

Che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, della legge n.3/2012 (che non potrà avvenire prima del decorso di quattro anni dal deposito del ricorso) non sarà divenuto definitivo (e salvo che il presente decreto non venga revocato in via definitiva a seguito di eventuale reclamo) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori.

Dispone

La trascrizione del decreto a cura del liquidatore sul bene immobile oggetto della proposta di liquidazione (sito in Trani, Via G. Festa 30, in catasto al fg. 14, mappale 129, sub. 24) e dei beni immobili e mobili registrati (eccetto l'autovettura Renault Modus immatricolata nel 2007, sopra menzionata, esclusa dalla liquidazione) che dovessero acquisire al proprio patrimonio nel corso del quadriennio.

Dispone

L'annotazione, a cura del liquidatore, del ricorso del 27.12.2021 e del presente decreto nel registro delle imprese solo laddove i ricorrenti o uno solo di essi svolgano attività di impresa.

Autorizza

I ricorrenti, come richiesto dagli stessi, ad utilizzare l'immobile di loro proprietà (sito in Trani, Via G. Festa 30, in catasto al fg. 14, mappale 129, sub. 24) sino al momento dell'effettiva vendita.

Dichiara

esclusi dalla liquidazione: - eventuali redditi dei ricorrenti nei limiti di quanto occorra al mantenimento loro e della famiglia, che si determina in €.850,00 mensili, salve successive variazioni; - i mobili che arredano la abitazione, nei limiti in cui sono impignorabili, ex art.514 c.p.c.

Dichiara

che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento.



Accoglimento n. cronol. 102/2022 del 11/01/2022

RG n. 2829/2021

Repert. n. 14/2022 del 12/01/2022

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Liquidatore nominato, dott.ssa Rosalba Torelli, con studio in Corato, Via S. Barbara n.6 e ai ricorrenti, nonché per la pubblicazione del ricorso del 27.12.2021 e del presente decreto sul sito internet di questo Tribunale.

Trani, 11.1.2022

Il Giudice designato

dott. Giuseppe Gustavo Infantini

